



Oggetto: Allegato III 10

**Autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.**

Per "sgrassaggio superficiale" dei metalli deve intendersi l'insieme dei processi atti a rimuovere le contaminazioni superficiali di oggetti vari, compresa la rimozione di prodotti vernicianti, effettuati con utilizzo di detergenti a base acquosa, di solventi organici o di solventi clorurati anche svolti in più momenti anteriori o successivi ad altre fasi di lavorazione, inclusa la pulizia superficiale dei prodotti. Non concorrono al raggiungimento del valore soglia di cui sopra i quantitativi di solvente utilizzati per la pulizia delle attrezzature.

Esclusioni

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività per le quali il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art.275, comma 2, del D.Lgs 152/2006, superi le 2 tonnellate/anno.

Non è ammesso lo sgrassaggio manuale o a spruzzo con solventi clorurati. Si intendono per solventi organici clorurati quei solventi organici che contengono uno o più atomi di cloro per molecola.

Prescrizioni

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'art.10 dell'Allegato II.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni la pulizia di superfici con detergenti a base acquosa, effettuata anche in più fasi di lavaggio e l'utilizzo di macchine di lavaggio a circuito chiuso dotate di sistema convogliamento delle emissioni ed idoneo abbattimento. Per macchine di lavaggio a circuito chiuso si intendono macchine completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico e degli sfiati delle pompe, dei distillatori, ecc.

Sgrassaggio manuale o a spruzzo

Tali operazioni devono essere eseguite impiegando solventi appartenenti unicamente alle classi IV e V come definite dalla Tabella D Allegato I Parte II alla Parte quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art.270, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)
SOV Cl. IV	150	1,5
SOV Cl. IV+V	300	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Sgrassaggio in vasca

Tali operazioni devono essere eseguite su vasche dotate di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art.270, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV Cl. I+II+III	75	1
SOV Cl. I+II+III+IV	150	1,5
SOV Cl. I+II+III+IV+V	300	2
Composto inorganici del cloro (come HCl)	15	0,15

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Autocontrolli

- 1) Con le modalità di cui all'art.10 dell'allegato II, la ditta è tenuta a:
 - i. effettuare campionamenti con periodicità biennale;
 - ii. comunicare a Provincia ed ARPAM i risultati dei campionamenti condotti su ogni singolo camino;
 - iii. conservare i rapporti di prova degli stessi campionamenti.
- 2) Non sono previsti autocontrolli nel caso di impiego di solventi in quantità non superiore a 5 kg/giorno.